



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2337**

Prot. n. /fr

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Individuazione dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9.

Il giorno **22 Dicembre 2014** ad ore **08:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

**ALESSANDRO OLIVI
DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

la legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9, “Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo”, stabilisce che l’esercizio di agenzie di viaggio e turismo è soggetto ad autorizzazione e la medesima è rilasciata quando ricorrono i requisiti previsti all’articolo 3, comma 2.

L’articolo 10 della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 11, entrata in vigore in data 12 novembre 2014, ha parzialmente modificato i requisiti prescritti per l’ottenimento dell’autorizzazione, modificando in particolare la lettera b) del comma 2 dell’articolo 3.

A seguito dell’entrata in vigore della norma, la lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9, risulta così modificata: “il richiedente e il direttore tecnico, se diverso dal richiedente, siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale”.

A fronte di tale modifica normativa, si è provveduto a riesaminare i requisiti di onorabilità e si è ritenuto di prevedere tra gli altri, in attuazione alla normativa comunitaria, anche i requisiti morali richiesti per l’esercizio di attività commerciale di vendita dall’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

Il possesso dei medesimi requisiti, è prescritto anche per la commercializzazione di servizi turistici trentini da parte di singoli produttori di servizi, secondo quanto previsto dall’articolo 15, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 9, del 1988, nonché per commercializzazione di pacchetti turistici da parte di soggetti preposti alla promozione turistica, ai sensi dell’art. 14 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento).

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 e s.m.;
- vista la legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 11 ed in particolare l’articolo 10;
- visto l’articolo 5 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;
- visto il DPGP 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg.;

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

1. di individuare i requisiti di onorabilità previsti alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 e s.m., come di seguito specificato:
 - insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 159/11 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
 - possesso dei requisiti morali, secondo quanto disposto dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), riferiti all'attività commerciale di vendita;
 - inesistenza di procedure fallimentari in corso o già avvenute; nel caso il soggetto sia stato sottoposto a procedura fallimentare deve essere accertata l'avvenuta riabilitazione civile;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio provinciale.

MS - ED - SD